Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 5 luglio 1934 - Anno XII** **Numero 156**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGE 28 maggio 1934, n. **1001**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, che estende alla Milizia nazionale della strada la facoltà di accertare violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli. Pag. 3098

LEGGE 7 giugno 1934, n. **1002**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento . . . . Pag. 3098

LEGGE 7 giugno 1934, n. **1003**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765. Pag. 3099

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1004**.
Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore generale . . . . Pag. 3099

LEGGE 14 giugno 1934, **n. 1005**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee . . . . Pag. 3099

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1006**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee . . . . Pag. 3099

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1007**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine . . . . Pag. 3099

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. **1008**.
Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare una donazione . . . . Pag. 3100

REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. **1009**.
Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Alberto De la Forest de Divonne, medaglia d'oro al valor civile » . . . . Pag. 3100

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. **1010**.
Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione della borsa di studio « Ferruccio Bolchini » . . . . Pag. 3100

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti . . . . Pag. 3100

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne. Pag. 3102

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione del mare e dell'aria. Pag. 3103

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione dell'ospitalità . Pag. 3105

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione della previdenza e del credito . . . . Pag. 3106

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione dello spettacolo . Pag. 3108

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare la Villa Fabbricotti in Firenze . . . . Pag. 3110

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pistoia. Pag. 3110

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1934.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima « Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari » e la Società anonima italiana « S. Venchi e C. » con sede in Torino . . . . Pag. 3110

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'aeronautica: R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino . . Pag. 3111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Avviso di rettifica . . . . Pag. 3111

Ministero delle finanze:
Diffida per cessione di titolo del consolidato 3,50 per cento (1906) . . . . Pag. 3111
Diffida per tramutamento di cartelle di rendita consolidato 5 per cento . . . . Pag. 3111
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3111
Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento . . . . Pag. 3112

Ministero degli affari esteri:
Convenzione internazionale sul lavoro forzato od obbligatorio . . . . Pag. 3112
Concessioni di exequatur . . . . Pag. 3112

CONCORSI

Ministero degli affari esteri:
Modificazione alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare . . . . Pag. 3112
Varianti al concorso a tre posti di console di 1ª classe. Pag. 3112
Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare . . . . Pag. 3112

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1934, n. **1001**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, che estende alla Milizia nazionale della strada la facoltà di accertare violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, che estende alla Milizia nazionale della strada la facoltà di accertare violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. **1002**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. **1003**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1004**.

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore generale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, modificato dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1989, è sostituito il seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), i Generali d'armata aerea (o Generali di squadra designati d'Armata aerea), i Generali di Corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra dell'Arma aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1005**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1006**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1007**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. **1008**.

Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare una donazione.

N. 1008. R. decreto 4 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata la Reale Accademia d'Italia ad accettare la donazione della biblioteca del gr. uff. prof. Giuseppe La Mantia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. **1009**.

Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Alberto De la Forest de Divonne, medaglia d'oro al valor civile ».

N. 1009. R. decreto 17 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino viene autorizzato ad accettare una donazione di L. 50.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dalla signora contessa Maria Viglienti vedova De la Forest de Divonne, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi « Borsa di studio Alberto De la Forest de Divonne, medaglia d'oro al valor civile » e da conferirsi, per concorso, ad un allievo iscritto al quinto anno della sezione elettrotecnica dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. **1010**.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione della borsa di studio « Ferruccio Bolchini ».

N. 1010. R. decreto 3 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano, viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 150.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore da un gruppo di amici, colleghi ed ammiratori del compianto avv. prof. Ferruccio Bolchini, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome di « Ferruccio Bolchini » e da conferirsi, ogni biennio, per concorso, ad un laureato della Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa, il quale presenti il miglior lavoro sopra un tema di diritto privato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.

Costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Corporazione delle professioni e delle arti, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Essa comprende le seguenti Sezioni:
1) Sezione delle professioni legali;
2) Sezione delle professioni sanitarie;
3) Sezione delle professioni tecniche;
4) Sezione delle arti.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di quaranta membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) tre rappresentanti degli avvocati e procuratori (due per gli avvocati e uno per i procuratori);
c) un rappresentante dei dottori in economia;
d) un rappresentante dei notai;
e) un rappresentante dei patrocinatori legali;
f) un rappresentante dei periti commerciali;
g) un rappresentante dei ragionieri;
h) due rappresentanti dei medici;
i) un rappresentante dei farmacisti;
l) un rappresentante dei veterinari;
m) un rappresentante delle infermiere diplomate;
n) un rappresentante delle levatrici;
o) due rappresentanti degli ingegneri;
p) due rappresentanti degli architetti;
q) due rappresentanti dei tecnici agricoli (uno per i dottori in agraria e uno per i periti agrari);
r) un rappresentante dei geometri;
s) un rappresentante dei periti industriali;
t) un rappresentante dei chimici;
u) due rappresentanti degli autori e scrittori;
v) due rappresentanti delle belle arti;
z) un rappresentante dei giornalisti;
a') un rappresentante dei musicisti;
b') un rappresentante degli istituti privati di educazione e istruzione;
c') un rappresentante degli insegnanti privati;
d') quattro rappresentanti delle attività industriali ed artigiane di arte applicata, dei quali, un datore di lavoro e un lavoratore dell'industria e due artigiani;
e') un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna.

I membri indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), fanno parte della Sezione delle professioni legali; quelli indicati

alle lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) della Sezione delle professioni sanitarie; quelli indicati alle lettere *o*), *q*), *r*), *s*), *t*), della Sezione delle professioni tecniche; quelli indicati alle lettere *u*), *v*), *z*), *a'*), *b'*), *c'*), *d'*), *e'*) della Sezione delle arti; dei due membri indicati nella lettera *p*) uno fa parte della Sezione delle professioni tecniche e uno della Sezione delle arti.

I tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista fanno parte di tutte le Sezioni sopra indicate.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio o dalle singole Sezioni e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio o delle singole Sezioni, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali rappresentate nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione e delle singole Sezioni possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti e delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel prece-

dente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6993)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione delle comunicazioni interne, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Essa comprende le seguenti sezioni:

1) Sezione delle ferrovie, delle tramvie e della navigazione interna;
2) Sezione dei trasporti automobilistici;
3) Sezione degli ausiliari del traffico;
4) Sezione delle comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di cinquanta membri dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per le ferrovie e le tramvie extraurbane;
c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le tramvie urbane;
d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le funivie, funicolari, ascensori e filovie;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per la navigazione interna;
f) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per gli autoservizi di linea;
g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i servizi di noleggio;
h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il servizio taxistico;
i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il servizio camionistico;
l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per gli spedizionieri;
m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le attività portuali;
n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i trasporti ippici;
o) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le attività complementari del traffico su rotaia e su strada;
p) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche;
q) due rappresentanti delle attività artigianali di trasporti (corrieri, birocciai, vetturini, ecc.);
r) un rappresentante delle cooperative di trasporto;
s) un rappresentante delle aziende municipalizzate di trasporti e un rappresentante dei lavoratori dipendenti da dette aziende.

I membri indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), fanno parte della Sezione delle ferrovie, delle tramvie e della navigazione interna; quelli indicati alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), della Sezione dei trasporti automobilistici; quelli indicati nelle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), della Sezione degli ausiliari del traffico; quelli indicati alla lettera *p*) della Sezione delle comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche.

I tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista fanno parte di tutte le Sezioni sopra indicate.

I rappresentanti indicati nelle lettere *q*), *r*), *s*), partecipano alle riunioni delle varie Sezioni, quando si discutono problemi che interessino le categorie rispettivamente rappresentate.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro è compreso un dirigente di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *r*), e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio o dalle singole Sezioni e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio o delle singole Sezioni, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione e delle singole Sezioni possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6994)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione del mare e dell'aria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione del mare e dell'aria, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di ventiquattro membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori per la marina da passeggeri;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per la marina da carico;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la marina velica;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per i trasporti aerei;

f) un rappresentante delle cooperative.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *f*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni, il Ministro e il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(6995)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione dell'ospitalità.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dell'ospitalità;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Corporazione dell'ospitalità, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di venti membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per gli alberghi e le pensioni;
c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio;
d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per gli esercizi pubblici in genere (ristoranti, caffè, bar);
e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le attività artigiane connesse con l'ospitalità;
f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli stabilimenti idroclimatici e termali;
g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le case private di cura;
h) un rappresentante dei medici liberi professionisti.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro del commercio è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designaizone da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei Ministri e del Commissario del turismo, rispetti-

vamente, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati e del Commissariato del turismo.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, il Commissario per il turismo, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6996)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Corporazione della previdenza e del credito, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Essa comprende le seguenti Sezioni:
1) Sezione delle banche;
2) Sezione degli istituti di risparmio e di diritto pubblico;
3) Sezione delle assicurazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di cinquantadue membri, dei quali:
a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) due rappresentanti degli istituti di credito ordinario;
c) un rappresentante delle banche di provincia;
d) un rappresentante degli istituti finanziari;
e) un rappresentante dei banchieri privati;
f) un rappresentante degli agenti di cambio;
g) un rappresentante delle ditte commissionarie di borsa e cambiavalute;
h) un rappresentante dei dirigenti di aziende bancarie;
i) sette rappresentanti dei dipendenti da aziende bancarie;
l) un rappresentante dei dipendenti da agenti di cambio;
m) quattro rappresentanti delle casse di risparmio ordinarie;
n) due rappresentanti degli istituti di credito di diritto pubblico soggetti alla vigilanza del Ministero delle finanze;
o) un rappresentante degli istituti speciali di credito agrario;

p) due rappresentanti dei monti di pietà, dei quali uno per i monti di pietà di prima categoria, ed uno per i monti di pietà di seconda categoria;

q) tre rappresentanti dei dipendenti da istituti di credito di diritto pubblico;

r) un rappresentante delle banche popolari cooperative;

s) un rappresentante delle casse rurali;

t) due rappresentanti dei dipendenti da banche popolari e da casse rurali;

u) due rappresentanti delle imprese private autorizzate all'esercizio delle assicurazioni;

v) un rappresentante dei dirigenti delle imprese di assicurazione;

z) tre rappresentanti dei dipendenti dalle imprese di assicurazione;

a') un rappresentante delle agenzie di assicurazione;

b') un rappresentante dei dipendenti da agenzie di assicurazione;

c') un rappresentante dei dipendenti da istituti di assicurazione di diritto pubblico;

d') un rappresentante delle mutue di assicurazione;

e') il governatore della Banca d'Italia;

f') il presidente dell'Istituto di ricostruzione industriale;

g') il presidente dell'Istituto mobiliare italiano;

h') il presidente dell'Associazione tra le società italiane per azioni;

i') il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

l') il presidente dell'Istituto nazionale fascista delle assicurazioni contro gli infortuni;

m') il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

I membri indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *e'*), *f'*), *g'*), *h'*), fanno parte della Sezione delle banche; quelli indicati nelle lettere *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *e'*), *f'*), *g'*), *h'*), della Sezione degli istituti di risparmio e di diritto pubblico; quelli indicati nelle lettere *u*), *v*), *z*), *a'*), *b'*), *c'*), *d'*), *i'*), *l'*), *m'*), della Sezione delle assicurazioni.

I tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista fanno parte di tutte le Sezioni sopraindicate.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; per quelli indicati nelle lettere *m*), *n*), *o*), *p*), in mancanza delle rispettive Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, la designazione è fatta dal Ministro cui è affidata la vigilanza sugli istituti considerati, sentite eventualmente le Associazioni o i gruppi per gli stessi istituti esistenti; per quelli indicati nelle lettere *q*), *c'*) dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *d'*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri rappresentanti delle categorie collegate.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e degli altri enti sopra indicati è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio o dalle singole Sezioni e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio o delle singole Sezioni, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione e delle singole Sezioni possono sempre intervenire il Ministro e il Sottosegretario di Stato per le finanze, il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegre-

tari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6997)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dello spettacolo, in conformità della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione dello Spettacolo, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentaquattro membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi;

c) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno per i teatri gestiti da enti pubblici, uno per le imprese liriche e di operette, uno per gli enti di concerti, uno per i capocomici, uno per le radiotrasmissioni e cinque rappresentanti dei lavoratori di cui uno per gli artisti di canto, uno per gli artisti di prosa, uno per i concertisti, uno per gli orchestrali, uno per i registi e scenotecnici;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori delle industrie affini (scenografia, case di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche);

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di produzione cinematografica;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le case di noleggio di films;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di spettacoli sportivi;

h) due rappresentanti degli editori;

i) due rappresentanti dei musicisti;

l) due rappresentanti degli autori del teatro drammatico e del cinematografo;

m) il presidente della Società Italiana Autori ed Editori;

n) il presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

o) il presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a)* dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei Ministri e del capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo, rispettivamente, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati e dell'Ufficio stampa suindicato.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'educazione nazionale, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione, ed il capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e dei professionisti e artisti.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6998)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare la Villa Fabbricotti in Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Firenze il 31 maggio 1934-XII a rogito del notaio Emanuele del fu Pasquale Tafani, residente in quella città (numero di repertorio 18748) atto col quale i signori Fabbricotti conte Arturo, Riccardo, Gabriella nei Bertonelli, e Maria Pia hanno venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 2.377.534,58, la villa di loro proprietà con annesso parco e terreni, posta in Firenze nella via Vittorio Emanuele segnata col numero civico 48 e rappresentata al catasto del comune di Firenze in sezione *K* delle particelle di numero 1166, 1800, 1801, 1170, 1164, 1167, 1169, 1802, 1163 quanto ai fabbricati, e 1188, 1175, 1712, 1579, 1706, 1168, 1174, 2451, 1162, 1171, 2452, 2453, 2454, 1173, articoli di stima 931, 1020, 1019, 932, 1013, 721, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710 della superficie di metri quadrati 34770;
Considerato che l'acquisto è stato fatto allo scopo di dotare la città di Firenze di una Accademia internazionale che dovrebbe ospitare un certo numero di artisti stranieri per permetter loro di addestrarsi nelle arti figurative, destinazione questa per la quale la Villa Fabbricotti è stata ritenuta particolarmente idonea;
Considerato che in vista dell'alto fine hanno provveduto alle spese dell'acquisto lo Stato per l'importo di L. 1.000.000; la Cassa di risparmio di Firenze per L. 184.000; il Monte dei Paschi per L. 250.000; il comune di Firenze per lire 651.500; l'Azienda autonoma di turismo di Firenze per L. 292.034,58;
Considerato che l'Opera nazionale Balilla si è obbligata a destinare in perpetuo gli immobili acquistati a sede della istituenda Accademia internazionale sopra ricordata e ad assumere le spese per la gestione dell'Accademia stessa e le spese di sistemazione degli immobili,nonchè quella della loro manutenzione, delle imposte, tasse e quelle altre che possano occorrere;
Veduta la deliberazione n. 51 in data 27 giugno 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, coi poteri della Giunta esecutiva dell'Opera a lui deferiti dal R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, ha approvato l'atto suddetto;
Veduto il parere espresso dalla Avvocatura generale dello Stato con lettera del 25 giugno 1934-XII, n. 2537;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto della Villa Fabbricotti in Firenze, alle condizioni e per la finalità risultanti dall'atto sopra citato 31 maggio 1934-XII a rogito Tafani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7001)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Pistoia ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pistoia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di circa 900 ettari, della provincia di Pistoia, compresa nei seguenti confini;

Ponte Nuovo - Torrente Bure per Candeglia - Ponte di Santomoro - Sentiero fino a La Casetta; mulattiera fino a Dicciarello; strada campestre privata che da Dicciarello sbocca sulla strada carrozzabile, poi il sentiero che va fino a Casa Sodi sulla via Montalese; la via Montalese fino al Ponte Nuovo.

La Commissione provinciale venatoria di Pistoia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6986)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1934.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima « Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari » e la Società anonima italiana « S. Venchi e C. » con sede in Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza con la quale la Società anonima « Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari » con sede in Torino e la Società anonima italiana « S. Venchi e C. » con sede in Torino espongono di voler procedere alla loro fusione mediante creazione di un ente nuovo risultante dal concentramento nell'ente stesso di tutte le attività e passività delle due società istanti;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Società anonima « Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari » con sede in Torino e la Società anonima italiana « S. Venchi e C. » con sede in Torino, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930,

n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, nei giornali *La Gazzetta del Popolo, La Stampa*, ed *Il Popolo d'Italia*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6992)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 giugno 1934, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

(7002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Avviso di rettifica.

All'art. 178, primo comma, linea 3ª, della legge 7 giugno 1934, n 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, pubblicata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 16 giugno 1934-XII, ove è detto: «... nell'art. 3 » deve leggersi « ... nell'articolo 33 ».

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cessione di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

Con domanda in data 29 gennaio 1934 il sig. Constantino Paolo fu Vittorio, residente in Torino in via Maria Vittoria, 24, presso l'agente di cambio Treves Elia Emanuel fu Samuel, ha esibito il certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906), n. 190513 di L. 140, intestato a Grosso Campana Gaetano fu Pietro, domiciliato in Torino.

A tergo del su descritto certificato esiste una dichiarazione di cessione rilasciata il 13 settembre 1928 dal titolare, a firma autenticata dal notaio Valente di Torino, a favore di un certo Costantino Paolo fu Vittorio, nato e domiciliato a Rosta, il cui cognome risulta nelle due ultime lettere scritto su abrasione.

Avendo il predetto istante chiesto il tramutamento della rendita quale cessionario, ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento sul Debito pubblico (R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298), si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la cessione di cui sopra sarà ritenuta come fatta a favore dello stesso richiedente, signor Constantino Paolo fu Vittorio, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà senz'altro corso alla domanda di tramutamento di detta rendita, disponendo la consegna dei titoli al portatore a chi di ragione.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6808)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di cartelle di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 128.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 5 %, n. 185359 di L. 275, intestata alla Mensa Arcivescovile di Reggio Calabria.

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5594)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 144.

Media dei cambi e delle rendite
del 3 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.67
Inghilterra (Sterlina)	58.86
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	379.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.79
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.637
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.51
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.967
Olanda (Fiorino)	7.927
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.275
Id. 3,50 % (1902)	82.90
Id. 3 % lordo	62.975
Prestito Redimibile 3,50 %	83.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	106.15
Id. id. id. 1941	106.75
Id. id. id. 1943	100.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E stato chiesto il tramutamento al portatore dei certificati di rendita consolidato 5% n. 209999 di L. 5 intestato a Ricci Lea fu Modesto, minore, sotto la patria potestà della madre Alberti Angela vedova Ricci, domiciliata a Massa, e n. 210000 di L. 5 intestato a Ricci Galliana fu Modesto, minore sotto la patria potestà della madre Alberti Angela vedova Ricci, domiciliata a Massa.

Essendo i detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alle chieste operazioni ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6408)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione internazionale sul lavoro forzato od obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 405 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di Pace, il Regio Ministero degli affari esteri ha provveduto al deposito presso il Segretariato della Società delle Nazioni dello strumento di ratifica italiano relativo alla Convenzione sul lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua XIV Sessione (Ginevra 10-28 giugno 1930).

Il deposito dello strumento di ratifica anzidetto è stato registrato presso il Segretariato della Società delle Nazioni in data 18 giugno 1934.

(7003)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 14 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Vinicio da Veiga, console degli Stati Uniti del Brasile a Trieste.

(6981)

In data 14 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Renato de Macedo Sodré, console degli Stati Uniti del Brasile a Napoli.

(6982)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1934, 30 aprile 1934 e 31 maggio 1934, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto 15 dicembre 1933;

Determina:

Alla Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario diplomatico-consolare, bandito con decreto 15 dicembre 1933, è aggregato, quale esaminatore speciale per la lingua polacca, il prof. Giovanni Maver, ordinario nella Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6983)

Varianti al concorso a tre posti di console di 1ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, col quale veniva aperto un concorso per titoli e per esami a tre posti di console di 1ª classe tra i consoli di 2ª classe;

Determina:

Il numero dei posti di console di 1ª classe messi a concorso in base al precitato decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, è elevato a quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6984)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1934, col quale venne provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito col decreto Ministeriale 15 dicembre 1933;

Determina:

S. E. il cav. di gr. cr. Giovanni Cesare Majoni, Ambasciatore di Sua Maetà, Senatore del Regno, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1933, quale esaminatore speciale per la lingua francese, in sostituzione del marchese Antonio Meli Lupi di Soragna, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà decorrenza dal 1° giugno 1934-XII.

Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6985)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.